

# LA CONTRO RIFORMA DELLE PENSIONI DEL GOVERNO

**È una pessima legge da cambiare, perché:**

- ✓ cancella importanti diritti acquisiti dai lavoratori;
- ✓ penalizza gli anziani di oggi e di domani;
- ✓ emargina donne e uomini che rischiano di perdere lavoro e non potranno andare in pensione;
- ✓ riduce la spesa pensionistica, la protezione sociale e trasferisce risorse da TFR (Trattamento fine rapporto) alle assicurazioni private, aumentando il rischio proprio di un mercato "selvaggio" delle pensioni, senza regole e controlli;
- ✓ si penalizzano fortemente i requisiti per ottenere la pensione di anzianità dal 2008;
- ✓ costringe così i lavoratori a lavorare per più anni, limitandone il pensionamento e quindi condizionando scelte e aspettative di vita;
- ✓ si dovrà lavorare di più e si avrà una pensione con minore potere d'acquisto;
- ✓ per le giovani generazioni si preparano future pensioni da poveri pensionati.

Con questa legge il Governo fa pagare al lavoro e ai pensionati il costo della crisi e del declino economico di cui è responsabile.

È una legge approntata con un atto di arroganza del Governo che ha impedito al Parlamento di discuterne.



La contro riforma **CANCELLA** la flessibilità dell'età pensionabile prevista dalla legge di riforma 335/95 ed innalza radicalmente i requisiti per ottenere la pensione di anzianità dal 2008, in modo estremamente penalizzante per le donne.

## La pensione di anzianità oggi e fino al 31/12/2007

Fino al 31 dicembre 2007 i lavoratori in possesso o che maturino, entro la stessa data, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, come regolamentati dalla legge di riforma n. 335/95, potranno ottenere la pensione con le norme di legge attualmente in vigore.

### Tabelle dei requisiti in vigore per i lavoratori dipendenti fino al 31/12/07

**Tabella B Legge n. 335/95, per "operai e precoci" (omessi anni 1996 - 2000)**

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Età e Anzianità	54 e 35	55 e 35	55 e 35	56 e 35	56 e 35	57 e 35	57 e 35
<i>solo</i> anzianità	37	37	37	38	38	39	39

**Tabella C (art. 59/6° comma), per "lavoratori in genere" (omessi anni 1996 - 2000)**

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Età e Anzianità	56 e 35	57 e 35	57 e 35	57 e 35	57 e 35	57 e 35	57 e 35
<i>solo</i> anzianità	37	37	37	38	38	39	39

Si considera "precoce" l'assicurata/o che possa vantare ALMENO UN ANNO di iscrizione ad un fondo obbligatorio per effettivo lavoro prestato tra i 14 ed i 19 anni di età

I lavoratori autonomi devono raggiungere un'età pari a 58 anni in presenza di 35 anni di contribuzione, alternativemente potranno accedere alla pensione se raggiungono il solo requisito contributivo dei 40 anni di contribuzione (si rammenta che i lavoratori autonomi possono ottenere la pensione senza cessare l'attività lavorativa).

## La pensione di vecchiaia OGGI e fino al 31/12/2007

Si ottiene, sia per lavoratori dipendenti che autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, avendo versato almeno 20 anni di contribuzione.

Sono previste condizioni particolari per i soggetti che al 31/12/1992 avevano versato 15 anni di contribuzione e per altri particolari casi (v. Inserto n. 6/04).

## La pensione di anzianità: le modifiche dal 2008

A partire dal 1° gennaio 2008 sarà possibile andare in pensione di anzianità con 40 anni di contributi, a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e un'età pari ad almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti, 61 per gli autonomi. Nel 2010-2013, l'età crescerà 61 anni per i dipendenti e a 62 per gli autonomi. Nel 2014 l'età sarà di nuovo aumentata e sarà quindi pari a 62 anni per i dipendenti e a 63 per gli autonomi.

La legge riduce, da quattro a due, le finestre di accesso alla pensione di anzianità posticipando la decorrenza della prestazione anche per periodi pari a 18 mesi.

### Tabella di sintesi dei nuovi requisiti richiesti per ottenere la pensione di anzianità

Periodo	Contributi	Età lavoratori dipendenti pubblici e privati	Età lavoratori autonomi
dal 2008 in poi	40 anni	Ininfluyente	Ininfluyente
dal 2008 al 2009	35 anni	60 anni donne 60 anni uomini	61 anni donne 61 anni uomini
dal 2010 al 2013	35 anni	61 anni donne 61 anni uomini	62 anni donne 62 anni uomini
dal 2014	35 anni	62 anni donne 62 anni uomini	63 anni donne 63 anni uomini

Come è possibile notare per le donne lavoratrici dipendenti e autonome scompare uno dei requisiti per il diritto alla pensione d'anzianità, in quanto già dal compimento dei 60 anni di età è possibile accedere alla pensione di vecchiaia e con il possesso di almeno 20 anni di contribuzione.

### Soggetti esclusi dalle nuove disposizioni per il diritto alla pensione di anzianità:

1. i lavoratori dipendenti pubblici - privati o autonomi autorizzati ai versamenti volontari entro il 1° marzo 2004;
2. i lavoratori collocati in mobilità ordinaria in virtù di accordi stipulati entro il 1° marzo 2004 e che maturino i requisiti di pensionamento entro il periodo di godimento dell'indennità di mobilità;
3. i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore per i quali siano già intervenuti gli accordi sindacali alla data del 1° marzo 2004 (bancari, monopoli di Stato, ecc...);
4. i lavoratori delle forze armate, di polizia e i vigili del fuoco.

In via sperimentale, dal 1/1/2008 fino al 31 dicembre 2015, possono accedere al pensionamento di anzianità:

- ✓ **le lavoratrici dipendenti** con un'anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni,
- ✓ **le lavoratrici autonome** con un'anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.

Le lavoratrici devono optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema esclusivamente contributivo, con notevole riduzione dell'importo della pensione (**penalizzazione**).

### Modifiche al pensionamento nel sistema contributivo

La nuova norma cancella uno dei cardini della riforma Dini (legge 335/95) che era quella della flessibilità all'accesso della pensione, fra i 57 anni a 65 anni, anzi per le donne con almeno 3 figli era possibile accedere a partire dal 56° anno.

### Incentivi a chi posticipa il pensionamento

A far tempo dal 1/11/2004 e fino al 2007 (norma valida solo per i lavoratori dipendenti del settore privato), per i soggetti che posticiperanno il pensionamento di anzianità avranno in busta paga, l'importo della contribuzione, complessivamente pari al 32,7%, che doveva essere versata dal datore di lavoro all'INPS per il Fondo Adeguamento Pensioni.

La richiesta dell'incentivo comporterà che la pensione verrà calcolata solo sui contributi che il lavoratore ha accreditato sulla propria posizione previdenziale, prima di chiedere il suddetto beneficio.

Questo beneficio se in un primo momento potrà sembrare allettante, in realtà può essere un *bluff* e a conti fatti per i futuri pensionati comporterà la liquidazione di una pensione più bassa rispetto a quella che riceverebbe se continuasse a versare la contribuzione previdenziale.

È necessario informarsi correttamente dei propri diritti, prima di presentare qualsiasi richiesta del bonus all'INPS e al datore di lavoro. Non tutti i lavoratori, contrariamente a quanto sostiene il Governo, hanno interesse a percorrere tale scelta.

**RIVOLGITI ALLE SEDI DELLA CGIL  
PER VALUTARE LE CONVENIENZE!**

Incentivare i lavoratori a continuare a lavorare può anche essere opportuno, ma in nessun caso si devono annullare i principi base del nostro ordinamento previdenziale: **per ogni attività lavorativa devono corrispondere versamenti contributivi obbligatori.**

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA

### OGGI

Con la riforma Dini (legge 335/1995) sono due le possibilità per il diritto alla pensione:

1. vecchiaia “**retributiva- mista**”,
2. vecchiaia “**contributiva**”.

La pensione di vecchiaia “**retributiva-mista**” si ottiene al verificarsi di tre condizioni essenziali:

- età: 60 anni donne; 65 uomini (dipendenti e autonomi);
- contribuzione minima (15 o 20 anni);
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La pensione di vecchiaia “**contributiva**” è erogabile a condizione che sia presente:

1. **un'età compresa tra i 57 e i 64 anni:**
  - ✓ il soggetto assicurato abbia versato non meno di 5 anni di (effettiva) contribuzione dal 1° gennaio 1996, o soggetti optanti;
  - ✓ un importo di pensione maturata non inferiore al 120% dell'importo dell'assegno sociale (**anno 2004:** importo mensile pari ad euro 441,57);
2. **al compimento del 65° anno di età purché** il soggetto assicurato abbia versato non meno di 5 anni di (effettiva) contribuzione dal 1° gennaio 1996 (un minimo di importo non è più indispensabile);

### *in alternativa*

- **a prescindere dall'età del soggetto:** essere in possesso di una anzianità contributiva pari a **40 anni**.

### Dal 1° gennaio 2008

Anche dopo il 1° gennaio 2008 nel sistema “**retributivo-misto**” le norme di accesso alla pensione di vecchiaia restano invariate.

La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo esclusivamente “**contributivo**” si otterrà alle seguenti condizioni:

- ✓ **dal 2008:** requisito minimo contributivo di **5 anni e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne**, (attenzione: per le donne dal 60° al 64° anno di età la pensione per poter essere erogata non può essere inferiore al 120% dell'importo dell'assegno sociale dell'anno di richiesta della pensione);

### *in alternativa*

- ✓ **dall'1.1.2008 al 31.12.2009:** requisito minimo contributivo di **35 anni e 60 anni di età per le donne e gli uomini** (61 anni per gli autonomi);
- ✓ **dall'1.1.2010 al 31.12.2013:** requisito minimo contributivo di **35 anni e 61 anni di età per le donne e gli uomini** (62 anni per gli autonomi);
- ✓ **dall'1.1.2014:** requisito minimo contributivo di **35 anni e 62 anni di età per le donne e gli uomini** (63 anni per gli autonomi);

### *in alternativa*

- **a prescindere dall'età del soggetto:** essere in possesso di una anzianità contributiva pari a **40 anni**.

## LA PENSIONE DI ANZIANITA'

### OGGI

Requisiti richiesti se maturati entro il 31/12/2007:

- **per la generalità dei lavoratori pubblici e privati:** 35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a regime (nel 2004 il requisito alternativo della sola contribuzione, indipendentemente dall'età, è pari a 38 anni);
- per i lavoratori dipendenti cosiddetti **"precoci"** (possesto di almeno un anno di contribuzione tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa) o con qualifica da **"operai"** posseduta all'atto del pensionamento sono sufficienti per gli anni 2004/2005, 35 anni di contributi e **56 anni di età** (nel 2004 il requisito alternativo di sola contribuzione, indipendentemente dall'età, è di 38 anni);
- **per gli autonomi:** 35 anni di contributi e 58 anni di età (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale), **in alternativa 40 anni di contribuzione.**

#### Nota bene:

- È sempre necessaria la cessazione dell'attività da lavoro dipendente, i lavoratori autonomi possono ottenere la pensione senza cessare la loro attività principale.
- Per la sola maturazione dei 35 anni di contributi non si considerano i figurativi per malattia/infortunio e disoccupazione indennizzata, tali contributi figurativi sono validi per la maturazione della maggiore anzianità contributiva: 36/40.

### Dal 1° gennaio 2008

Requisiti richiesti se maturati dopo il 31/12/2007 per i lavoratori dipendenti privati/pubblici e gli autonomi:

- ✓ Dal 2008 al 2009 requisito minimo contributivo di 35 anni e 60 anni di età (questo requisito riguarda praticamente solo gli uomini, in quanto le donne con 60 anni possono già ottenere la pensione di vecchiaia).
- ✓ Dal 2010 al 2013 un'età pari a 61 anni e sempre 35 di contributi (**62 per gli autonomi**).
- ✓ Dal 2014, un'età pari a 62 anni e sempre 35 di contributi (**63 anni per gli autonomi**).

### In alternativa

- ✓ **40 anni di contribuzione**, indipendentemente dall'età e per la generalità dei lavoratori.

### In alternativa – solo per le donne

Dal 2008 al 2015 è data la facoltà di mantenere i requisiti previsti fino al 31/12/2007 (57 anni - 58 per le autonome e 35 di contributi) **optando per il sistema esclusivamente contributivo** (con notevole penalizzazione sull'importo della pensione).

#### Nota bene:

- È sempre necessaria la cessazione dell'attività da lavoro dipendente, i lavoratori autonomi possono ottenere la pensione senza cessare la loro attività principale.
- Per la sola maturazione dei 35 anni di contributi non si considerano i figurativi per malattia/infortunio e disoccupazione indennizzata, tali contributi figurativi sono validi per la maturazione della maggiore anzianità contributiva: 36/40.

## ... INOLTRE LA CONTRO RIFORMA

**Regolamenta** in misura restrittiva e inaccettabile la **totalizzazione** (la possibilità di cumulare i vari periodi assicurativi versati in fondi diversi ai fini del diritto ad un unico trattamento di pensione).

Il cumulo gratuito dei contributi sarà possibile solo a certe condizioni: aver compiuto a 65 anni o aver maturato complessivamente almeno 40 anni di contribuzione. Inoltre, sarà possibile cumulare i periodi di contribuzione versati nelle varie gestioni solo se la loro durata è pari ad almeno 5 anni di contributi. La norma appare estremamente restrittiva e penalizzante.

**Modifica** le regole della **previdenza complementare**. Le scelte compiute dal Governo non saranno in grado di rafforzare il sistema di previdenza integrativo per renderlo in tempi brevi utilizzabile da tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati, autonomi dei settori produttivi privati e pubblici.



Le soluzioni indicate dalla legge per il conferimento, tramite silenzio-assenso, del TFR alle forme di previdenza complementare, sia collettive che individuali, confermano che la priorità del Governo non è quella di rafforzare il sistema e nemmeno di consolidare una tutela previdenziale complementare, con caratteristica integrativa al sistema pubblico, attraverso accordi collettivi di settore.

Il Governo paga una cambiale da tempo scaduta alle potenti *lobbies* delle associazioni bancarie e assicurative e scardina, in nome del rispetto della libertà individuale, il valore solidaristico degli accordi collettivi rendendo completamente equiparabili le diverse forme di previdenza complementare (fondi negoziali, fondi aperti, piani pensionistici individuali).



OGGI, ***grazie alle nostre lotte***, non c'è più "l'obbligatorietà" di versare il TFR ai fondi pensione (come voleva il Governo) ed è stato inserito il principio del silenzio-assenso e della libera scelta del lavoratore.

Il lavoratore avrà 6 mesi di tempo per decidere se usare o no il suo Trattamento di fine rapporto per la previdenza complementare.

Se non dirà NO a tale uso, il suo silenzio sarà assunto come assenso.

Inoltre la legge stabilisce una impropria equiparazione fra fondi contrattuali chiusi e fondi aperti da polizze private.

**ATTENZIONE!** Qui il rischio è grosso, in quanto può essere trasformato parte del salario, il TFR, in capitale di rischio, con tutte le conseguenze connesse.

***RIVOLGITI alla CGIL,  
al tuo Sindacato, all'INCA, allo SPI  
per avere le informazioni giuste  
per curare i tuoi interessi  
e tutelare i tuoi DIRITTI!***



A cura di **Adelmo Mattioli** – Direttore Inca-Cgil Emilia Romagna  
**Silverio Ghetti** – Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna